



Comune di Verona

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 10 giugno 2021

Regolamento

Articolo 1

Il Comune di Verona ritiene l'attività agricola parte essenziale per uno sviluppo armonico e coerente dell'economia cittadina ed intende promuovere, sostenere e coordinare ogni iniziativa atta a favorire e potenziare il suo inserimento nel complesso socio-economico della città.

Articolo 2

Viene costituita la "Consulta Comunale per l'Agricoltura" che, con il coinvolgimento diretto e la partecipazione della categoria, fornirà all'Amministrazione comunale gli elementi per produrre una concreta e fattiva collaborazione, propositiva e di impulso al fine di avviare una corretta programmazione delle attività agricole.

Articolo 3

Compito della Consulta Comunale per l'Agricoltura sarà quello di esprimere motivati pareri e formulare proposte di risoluzione e impulso inerenti a:

1. Promozione dell'agricoltura:

- a) promuovere iniziative volte allo sviluppo dell'agricoltura, come mostre mercato, mostra permanente ed altre;
- b) esaminare ed esprimere pareri su progetti di mostre e manifestazioni fieristiche a carattere agricolo;
- c) collaborare all'organizzazione di manifestazioni per l'agricoltura in altre città d'Italia ed all'estero;
- d) predisporre analisi conoscitive sul settore agricolo;
- e) tenere rapporti con Enti ed Istituti Pubblici, privati e del credito;
- f) proporre piani programmatici che esprimano la volontà degli operatori agricoli,
- g) favorire l'adeguamento delle norme del presente regolamento a quelle delle leggi sull'agricoltura;
- h) promuovere le iniziative volte allo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- i) promuovere tutte le altre iniziative che riguardano direttamente l'attività agricola.

2. Insediamenti agricoli:

- a) esaminare ed esprimere proposte e pareri sulle future scelte urbanistiche riguardanti gli insediamenti agricoli;
- b) intervenire a garanzia di una reale tutela dell'ambiente e delle attività agricole

3. Collaborazione con il Comune:

- a) esprimere pareri e suggerimenti sulla formulazione del bilancio comunale per tutti i problemi riguardanti il settore agricolo;
- b) proporre ed esprimere pareri sulla redazione dei regolamenti comunali del settore agricolo;
- c) collaborare con l'Amministrazione comunale nel coordinamento delle attività di diversi assessorati, quando questi trattino problemi dell'agricoltura.

Articolo 4

La Consulta per l'agricoltura è così composta:

- Assessore (consigliere delegato) dell'agricoltura;
- tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;
- un rappresentante della Coldiretti
- un rappresentante di Confagricoltura;
- un rappresentante della CIA;
- un rappresentante di Veronamercato;

- un rappresentante del Consorzio di Bonifica Veronese;
- un rappresentante del Consorzio Alta Pianura Veneta
- un rappresentante di AIPO Verona;
- un rappresentante dell'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto;
- un rappresentante dell'ULSS 9 Scaligera Servizio Veterinario;
- un rappresentante della Camera di Commercio;
- un rappresentante della Commissione Provinciale Agricoltura;
- un rappresentante dell'Associazione AVEPROBI (Associazione Veneta Produttori Biologici);
- un rappresentante dell'UNIVR Dipartimento Biotecnologie.

A seguito di formale richiesta di adesione, possono far parte della Consulta comunale tramite un proprio rappresentante, le Associazioni, gli enti di Terzo Settore e le forme associative dotate di statuto o di atto costitutivo, conformi a legge, che operano nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'agricoltura e delle attività che fanno parte della filiera agricola; le richieste di adesione devono essere inoltrate al Presidente della Consulta che, verificati il possesso dei requisiti oggettivi indicati, dispone in merito, informandone tempestivamente la Consulta stessa.

Articolo 5

Sono organi della Consulta comunale l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente.

L'Assemblea è costituita dai componenti designati e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che ne fanno parte, come indicato al precedente art. 4.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea ed a scrutinio palese tra i suoi membri. Se dopo due votazioni nessun candidato raggiunge il quorum indicato, resta eletto il candidato che, in terza votazione, ottiene il maggior numero di voti. Il Presidente, che entra in carica non appena adottata la relativa deliberazione, indica tra i componenti dell'assemblea un vicepresidente, con funzioni vicarie per il caso di assenza o impedimento. Sino all'elezione del Presidente la Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Qualora lo ritenessero necessario, i singoli componenti la Consulta possono avvalersi di esperti da loro indicati e questi potranno partecipare alle riunioni ed esporre i propri pareri, senza diritto di voto.

Articolo 6

La Consulta comunale per l'Agricoltura si riunirà, anche in videoconferenza, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

La Consulta può essere convocata, in riunione straordinaria, su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Amministrazione comunale mette a disposizione della consulta una sala nella sede municipale e la strumentazione idonea allo svolgimento delle riunioni, anche in videoconferenza.

Articolo 7

La Consulta comunale per l'Agricoltura adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice. Le adunanze e le decisioni non sono valide se non vi è la presenza della metà più uno dei membri che compongono la Consulta.

Articolo 8

All'interno della Consulta possono essere formate delle Commissioni sia per lo studio dei problemi che per la loro attuazione.

Articolo 9

La Consulta comunale per l'Agricoltura ha durata pari a quella del Consiglio comunale.

Articolo 10

Tre assenze ingiustificate nell'arco di un anno solare comportano la decadenza dalla nomina e la relativa sostituzione.

Articolo 11

La Consulta nomina un segretario, con il compito di curare le convocazioni e di redigere il verbale delle riunioni.

L'incarico può essere affidato ad un componente della Consulta o ad un dipendente dell'Ufficio comunale che cura i problemi dell'Agricoltura.

Articolo 12

La partecipazione dei rappresentanti designati alla Consulta comunale per l'Agricoltura riveste carattere di volontariato e non è remunerata.

Articolo 13

Le iniziative promosse o proposte dalla Consulta, se condivise e accolte dall'Amministrazione, devono essere finanziate in bilancio, dopo approvazione del Consiglio o della Giunta, secondo rispettive competenze.